



Indicazioni operative per la chiusura degli interventi del PON SPAO e del PON IOG

PREMESSA

Il presente documento, redatto in conformità alla normativa unionale e nazionale di riferimento a cui si rimanda per quanto non descritto nella presente procedura, vuole rappresentare una guida operativa per il personale dell'AdG impegnato nella gestione delle operazioni finanziate a valere sul PON **“Iniziativa Occupazione Giovani”** e sul PON **“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” 2014/2020** in vista della chiusura degli stessi, in linea con la Decisione della Commissione (COM (CE) C (417) del 14.10.2021 *“Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”* (2014-2020) e tenuto conto del Regolamento (UE) n. 2024/795 del 29 febbraio 2024 che *“Istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (“STEP”) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241”*.

A tal proposito, tenuto conto della necessità di accelerare il processo di avvio della nuova programmazione, l'AdG intende mantenere quanto possibile la tempistica indicata nei suddetti orientamenti, anche in considerazione dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2024/795 che dispone che.

“Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.”.

Sono, pertanto, fissati quali termini ultimi per la rendicontazione e i controlli desk e in loco (ivi inclusa la fase di eventuale contraddittorio) di tutte le spese sostenute a valere sui suddetti programmi e per la chiusura dei conti le seguenti scadenze:

1. **entro il 30 aprile 2024** (cfr. nota prot. 3244 del 20 marzo 2024), i beneficiari devono presentare la DDR finale, salvo diverso termine da Convenzione ovvero concordato con l'Amministrazione;
2. **entro il 30 settembre 2024** chiusura dei controlli di I livello desk, ad esclusione degli interventi REACT EU per i quali i controlli on desk dovranno concludersi entro il 31 maggio 2025;
3. **entro il 10 ottobre 2024**, l'AdG invia il rendiconto finale¹ in AdC per l'ultima domanda di pagamento di tutti gli interventi² ad esclusione di quelli afferenti REACT EU per i quali il termine ultimo è fissato al 31 luglio 2025;
4. **entro 31 gennaio 2025** chiusura dei controlli in loco delle spese certificate alla CE entro il 31 luglio 2024, **entro il 31 maggio 2025** chiusura dei controlli in loco delle spese certificate alla CE entro il

¹E' possibile una rendicontazione di risorse diverse da REACT-EU nel 2025 purchè non superino l'1 % della dotazione finanziaria complessiva per programma interessato per fondo e non superi la relativa quota di prefinanziamento

² Secondo le ultime indicazioni della CE che, sulla base del Regolamento STEP, richiama l'attenzione sull'opportunità di certificare entro il 31 ottobre 2024, ad esclusione degli interventi REACT EU.

31ottobre 2024² ad esclusione degli interventi REACT EU per i quali i controlli dovranno concludersi **entro il 30 novembre 2025;**

- 5. entro il 15 febbraio 2026,** l'AdG contribuisce alla formalizzazione del pacchetto per la chiusura dei conti, di cui agli adempimenti richiamati nel seguito del documento afferenti gli esiti dei controlli di I e II livello, nonché alla predisposizione degli elenchi delle operazioni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riferito, il presente documento fornisce un quadro di sintesi sulle attività da porre in essere per la chiusura amministrativa delle operazioni, regolandone le pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale e/o il disimpegno o, ancora, il recupero delle somme indebitamente versate (totali o parziali).

² Fatti salve le spese rendicontate oltre ottobre 2024 che rientreranno nella scadenza del 30 novembre 2025.

1. ATTIVITA' PER LA CHIUSURA DEI PROGETTI

1.1. PRIMI ADEMPIMENTI

In considerazione delle scadenze fissate per la presentazione dell'ultimo rendiconto finale in AdC, sono individuate, quali primi adempimenti, le attività di seguito descritte

- 1) monitorare costantemente tutti i progetti che hanno ancora spese da rendicontare, ossia hanno una differenza tra il valore ammesso a finanziamento e l'importo complessivo delle DdR inserite a Sistema, tenuto conto della suddetta data limite per la rendicontazione finale, procedendo – ove opportuno - ad opportuni solleciti;
- 2) procedere tempestivamente alla verifica di conformità formale delle DDR;
- 3) monitorare costantemente lo stato dei controlli on desk, al fine di procedere agli adempimenti di chiusura di seguito descritti;
- 4) monitorare costantemente gli esiti dei controlli di II livello, al fine di procedere agli adempimenti di chiusura di seguito descritti;
- 5) monitorare gli esiti dei procedimenti giudiziari o dei ricorsi amministrativi o ancora di irregolarità OLAF e della Corte dei conti europea, al fine di darne comunicazione alla CE e procedere agli adempimenti di chiusura di seguito descritti;
- 6) aggiornare tempestivamente il Sistema Informativo SIGMA_{SPAO} e SIGMA_{IOG} a fronte di eventuali rimodulazioni del piano finanziario, in coerenza con gli atti autorizzativi;
- 7) assicurare la costante archiviazione della documentazione afferente il fascicolo di progetto nella cartella di rete secondo l'alberatura prevista dal SiGeCo, per quanto di competenza.

1.2. CHIUSURA DEGLI INTERVENTI

Ai fini della chiusura amministrativa di una operazione è bene ricordare che le operazioni “*per essere definitivamente inserite in un PO, devono essere fisicamente completate o realizzate e contribuire agli obiettivi delle priorità pertinenti al momento della presentazione dei documenti di chiusura*”.

Pertanto, di norma, in esito al controllo di I livello sulla domanda di rimborso finale³, anche in merito al rispetto della suddetta condizione, il referente di progetto dovrà procedere:

1. all'accertamento del contributo complessivamente riconosciuto a fronte degli esiti dei controlli di I e II livello svolti alla data dell'accertamento oppure della condizione di revoca del contributo nel caso in cui non sia stata soddisfatta la suddetta condizione. Al fine di accelerare tale processo

³ Ossia la domanda di rimborso corredata dalla relazione sulle attività che attesta la conclusione del progetto. Si potrebbe anche verificare il caso che il Beneficiario presenti una sola domanda di rimborso.

l'accertamento dovrà essere condotto in esito al controllo di I livello desk sulla base delle spettanze riconosciute sino a quel momento da tutti i controlli svolti (I e II livello);

2. all'accertamento delle somme spettanti oppure della condizione di recupero di somme indebitamente versate;
3. alla verifica di eventuali impegni inutilizzati da disimpegnare.

In esito a tale accertamento, il referente di progetto dovrà supportare l'Autorità di Gestione nelle seguenti attività:

1. comunicazione al beneficiario dell'avvenuto accertamento del contributo complessivamente riconosciuto e del saldo finale (cfr Allegato 1) e, quindi, predisposizione del modello di pagamento delle somme spettanti;
2. oppure, comunicazione del recupero delle somme indebitamente percepite o di revoca del finanziamento, invitando il beneficiario alla restituzione della somma in eccesso indebitamente percepita o, in caso di revoca, dell'intera somma riscossa, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma stessa alla data di restituzione (art. 17 L.144/99) e degli interessi di mora decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la restituzione fino al pagamento (cfr Allegato 2 e Allegato 3);
3. predisposizione eventuale Decreto di disimpegno;
4. predisposizione eventuale Decreto di revoca.

In caso di mancata restituzione nei termini prescritti, con successivo ed eventuale provvedimento, il referente di progetto supporterà l'AdG nella predisposizione del provvedimento di recupero delle somme con le modalità ritenute più efficienti, economiche e veloci consentite dalla legge quali:

5. compensazione ex art. 1241 c.c. e ss e ex art. 1252 c.c. e ss in ragione del consenso prestato con la sottoscrizione dell'atto di adesione;
6. escussione dell'eventuale fideiussione;
7. ingiunzione di pagamento nelle forme e nei termini prescritti ai sensi dell'art. 21 ter L.241/90 e R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e conseguente iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

2. TRATTAMENTO DEI PROGETTI NON COMPLETATI

2.1. PROGETTI SOSPESI PER PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI

Prima di presentare i documenti di chiusura, è opportuno altresì che il referente di progetto supporti, con il contributo nelle unità funzionali preposte, l'Autorità di Gestione in merito alla decisione di esclusione o meno dai conti del periodo contabile finale di tutte o parte delle spese relative a qualsiasi operazione interessate da indagini nazionali in corso o sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo (indagini di polizia, indagini giudiziarie o penali) il cui esito può incidere sulla legittimità e regolarità della spesa.

Il documento della CE sulla chiusura invita a escludere le spese interessate da potenziali irregolarità individuate nelle indagini dell'OLAF in corso (se tali indagini e le spese interessate sono note agli Stati membri in tale fase), nelle relazioni dell'OLAF o negli audit della Commissione o della Corte dei conti europea, laddove lo Stato membro non ne contesti gli esiti.

Laddove venissero, invece, mantenuti nei conti occorre procedere all'individuazione della fonte di finanziamento per la parte di spesa non inserita nei conti finali, tenuto altresì conto che la sospensione di un'operazione in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo non proroga il termine ultimo per sostenere le spese ammissibili di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dell'RDC.

Nei casi i cui lo Stato membro contesti le irregolarità individuate da indagine OLAF o audit della Commissione o, ancora, da indagini della Corte dei conti europea, si darà avvio alla procedura in contraddittorio con la CE che potrà procedere – in caso di esito negativo – ad una rettifica finanziaria, fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC, che stabilisce che qualsiasi importo irregolare può essere sostituito utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

2.2. PROGETTI FUNZIONANTI O NON FUNZIONANTI

Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, l'AdG deve garantire che tutti i progetti rientranti nella chiusura del PO siano: **funzionanti**, ovvero completati (le attività sono state effettivamente realizzate e tutte le spese necessarie per la loro realizzazione sono state sostenute dai beneficiari).

E', tuttavia, possibile includere nei conti le operazioni che non sono materialmente completate o pienamente attuate e/o che non contribuiscono agli obiettivi delle priorità pertinenti “**operazioni non funzionanti**”, a condizione che:

1. il costo totale di ciascuna operazione non funzionante sia superiore a 1 milioni di EUR;
2. la spesa totale certificata alla Commissione per le operazioni non funzionanti non superi il 20 % della spesa totale ammissibile (UE e nazionale) decisa per il programma.

Tali operazioni dovranno essere **completate** materialmente o attuate pienamente per contribuire al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti **entro il 15 febbraio 2027**. Nel caso contrario l'AdG

dovrà rimborsare gli importi in questione al bilancio dell'UE qualora tali operazioni siano non funzionanti entro tale data.

A tal fine il referente di progetto dovrà supportare l'AdG nel:

1. la verifica di tali condizioni ai fini della predisposizione dell'elenco delle operazioni non funzionanti incluse nel programma utilizzando il modello di cui all'allegato II dei, richiamati orientamenti in accompagnamento della relazione di attuazione finale prevista per la chiusura dei Programmi;
2. predisposizione dei Decreti di disimpegno e di impegno su altre fonti di finanziamento per la parte di costo del progetto non rientrante a valere sui PO 14-20.
3. monitoraggio delle operazioni non funzionanti al fine di fornire alla Commissione, entro il 15 febbraio 2027, le informazioni necessarie sul loro completamento materiale o sulla loro piena attuazione e sul loro contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti. Qualora tali operazioni non si fossero concluse alla data del 15 febbraio 2027, sulla base dello stato di completamento e di attuazione nonché del conseguimento degli obiettivi generali delle operazioni, occorre fornire alla Commissione gli importi da rettificare e giustificare le modalità di calcolo degli importi ai fini del recupero delle somme da parte della Commissione⁴. Le procedure e tempi relativi alla chiusura della Programmazione dovranno effettuarsi in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.3. PROGETTI SCAGLIONABILI NELL'ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

Come anticipato, le operazioni dovrebbero essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti al momento della presentazione dei documenti di chiusura. Tuttavia, poiché è talvolta difficile allineare l'attuazione delle operazioni al periodo di programmazione, e al fine di garantire che le operazioni siano completate e contribuiscano agli obiettivi strategici, conformemente all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060 è possibile scaglionare le operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027 (ad eccezione degli strumenti finanziari) a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

1. l'operazione non è stata cofinanziata dai Fondi nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013;
2. il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 5 milioni di EUR;
3. l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;
4. esiste una pista di controllo dettagliata e completa per le spese, al fine di garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;

⁴ Se la Commissione non concorda con il calcolo degli importi da rettificare, essa può decidere di avviare una procedura di rettifica finanziaria. Inoltre, il mancato completamento materiale o la mancata piena attuazione delle operazioni e/o il loro mancato contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine di cui sopra possono dar luogo a una rettifica finanziaria per una grave carenza nel raggiungimento dei target finali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

5. la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento da parte dell'FSE+ nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 ed è conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027;
6. nella relazione di attuazione finale presentata a norma dell'articolo 141 dell'RDC, lo Stato membro si impegna a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

A tal fine il referente di progetto dovrà supportare l'AdG:

1. nella verifica di tali condizioni ai fini della predisposizione dell'elenco delle operazioni scaglionate⁵, in accompagnamento della relazione di attuazione finale prevista per la chiusura dei Programmi, che non può essere modificato dopo la scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura (15 febbraio 2026), a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali;
2. nella predisposizione dei Decreti di disimpegno e di impegno sul PN GDL per la parte di costo del progetto afferente la seconda fase.
3. Nel monitoraggio attuativo delle suddette operazioni che è considerata nel suo insieme e ritenuta completata solo dopo che **entrambe le fasi sono state materialmente completate** o pienamente attuate e hanno contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti **entro** il termine per la presentazione del pacchetto di affidabilità per il periodo contabile finale del periodo di programmazione 2021-2027 (**15 febbraio 2028**). Il mancato completamento di un'operazione scaglionata secondo quanto programmato può dar luogo a rettifiche finanziarie per entrambe le fasi dell'operazione.

⁵ Utilizzando il modello di cui all'allegato I dei richiamati orientamenti.